



REPUBBLICA ITALIANA N°212/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del primo referendario Elisa Borelli, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza del 31 ottobre 2024**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **31997** del registro di Segreteria promosso da:

P. D. G., nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS, C.F.: OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Attilio Lo Murno (C.F.: LMR TTL 70D15 Do86D, pec: lomurnoo388@cert.avvmatera.it) e Giampiero Lasalvia (C.F.: LSL GPR 73Ro8 Fo52L - pec: lasalvia0715@cert.avvmatera.it) del foro di Matera, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Attilio Lo Murno in Matera, via Vincenzo Cappelluti n. 35,

contro

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - c.f.: 80078750587), con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (C.F.: GDGNGL61P27Mo88U - PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it), per procura alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 23.01.2023 rep. n. 37590/7131, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929;

VISTO il ricorso depositato presso la segreteria di questa Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti il 16 febbraio 2024;

ESAMINATI tutti gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 31 ottobre 2024, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Roberta Campolonghi, gli avv.ti Attilio Lo Murno e Giampiero Lasalvia, per il ricorrente, l'avv. Angelo Guadagnino, per l'INPS.

Premesso in

FATTO

1. Con il gravame in epigrafe, il ricorrente agisce in giudizio per ottenere la liquidazione dell'indennità integrativa speciale, a decorrere dalla data del congedo (31/01/1992), sulla pensione privilegiata ordinaria a vita (n. OMISSIS), in godimento dall'01.03.2000, oltre a interessi e rivalutazione come per legge.

Al riguardo, fa presente di essere stato collocato in congedo illimitato con il grado di sergente per fine ferma triennale a decorrere dal 31 gennaio 1992 e di aver presentato in data 08.07.1993 domanda di pensione privilegiata per un'infermità contratta per causa di servizio. Rappresenta, quindi, che per la richiamata infermità, il Ministero della Difesa, con decreto n. OMISSIS, concedeva indennità *una tantum* privilegiata pari a quattro annualità di 8^a categoria, Tab. B e, in esito a domanda di aggravamento del 2 febbraio 2000, riconosceva, con decreto n. OMISSIS, il diritto alla pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria a vita a decorrere dal 1° marzo 2000.

2. Con memoria datata 15 ottobre 2024, si è costituito in giudizio l'INPS, il quale ha confermato che l'interessato risulta titolare di pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria, con decorrenza dall'01.03.2000 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di aggravamento), precisando che la stessa è stata determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale. Ciò in applicazione dell'art. 15, comma 3, legge 23 dicembre 1994, n. 724 che prevede l'inserimento dell'indennità integrativa speciale nella base pensionabile in

relazione ai trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1995.

Nel richiamare la decisione della Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 1/2009, l'Istituto previdenziale conclude per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, eccepisce la prescrizione dei ratei pensionistici per il quinquennio antecedente alla data del primo atto interruttivo (26.03.2024), opponendosi, altresì, alla richiesta di ctu, in quanto irrilevante e superflua ai fini della decisione della causa. In via ulteriormente subordinata, eccepisce che l'indennità può spettare soltanto dal 2000, anno in cui il ricorrente ha percepito la pensione privilegiata ordinaria, piuttosto che dalla data di cessazione dal servizio, in applicazione della previsione di cui all'art. 99 d.P.R. n. 1092/1973. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.

4. All'odierna udienza pubblica, le parti hanno richiamato le difese in atti e le conclusioni ivi rassegnate. Il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso dev'essere respinto.

1.1. Innanzitutto, si osserva che la questione relativa al divieto di cumulo delineata dal ricorrente non appare dirimente ai fini della decisione nel merito, atteso che il presente giudizio verte sulla spettanza del diritto del ricorrente (titolare di pensione che svolge anche attività lavorativa retribuita alle dipendenze di terzi) alla corresponsione della indennità integrativa speciale in misura intera e separata sul trattamento pensionistico in godimento, con decorrenza dalla data del congedo (31/01/1992).

Il ricorrente ha dedotto, infatti, di aver inutilmente formulato istanza amministrativa alla sede dell'INPS territorialmente competente volta ad ottenere la liquidazione degli importi dovuti per l'indennità integrativa speciale spettante sulla pensione privilegiata ordinaria (iscrizione n. OMISSIS), come risultava dal decreto n. OMISSIS adottato dal Ministero della

Difesa “*salva la corresponsione da parte dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici degli assegni accessori spettanti ai sensi delle vigenti normativi, ivi compresa l’indennità integrativa speciale*”.

Al riguardo, nell’atto introduttivo del presente giudizio, ha evidenziato che tale indennità è un importo aggiuntivo corrisposto sullo stipendio e sulle pensioni per adeguarli al costo della vita e, in tal senso, secondo la giurisprudenza ormai costante in materia, spetta al pensionato che presta opera retribuita alle dipendenze di datore di lavoro, sia pubblico che privato.

1.2. Ciò premesso, si evidenzia che la questione della cumulabilità dell’indennità integrativa speciale investe i soggetti beneficiari di un trattamento di quiescenza determinato in epoca anteriore al 1° gennaio 1995, poiché l’I.I.S., per effetto dell’art. 15, commi 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è oramai conglobata nella retribuzione per le pensioni dirette liquidate successivamente a tale data.

Orbene, nel caso di specie, l’odierno ricorrente è titolare di una pensione privilegiata ordinaria, liquidata a decorrere dal 1° marzo 2000 e, dunque, successivamente all’entrata in vigore dell’art. 15, comma 3, della citata legge n. 724/1994.

Tale disposizione prevede che: “*In attesa dell’armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, ovvero l’indennità di contingenza, ovvero l’assegno per il costo della vita spettante.*”

Pertanto, l'indennità integrativa speciale, che era un importo aggiuntivo, corrisposto sullo stipendio e sulla pensione, al fine di adeguarli al costo della vita, ha perso la sua natura di assegno accessorio, anche a seguito di diversi interventi della Corte costituzionale e del Legislatore (LL. n. 724/1994 e n. 335/1995), e dal 1° gennaio 1995 è entrata a far parte della retribuzione pensionabile (art. 15, comma 3, L. n. 724/1994). Da tale data, infatti, l'indennità integrativa speciale concorre a determinare la base pensionabile da considerare ai fini della liquidazione e, quindi, in quanto conglobata nella pensione, non viene più corrisposta in aggiunta al trattamento pensionistico.

Non è, quindi, in questione il divieto di cumulo della I.I.S. su plurimi trattamenti di quiescenza ovvero tra retribuzione e pensione, cui fa riferimento il ricorrente, posto che detta indennità conglobata è stata regolarmente corrisposta nella pensione in argomento, come confermato dall'INPS nella memoria di costituzione in giudizio.

1.3. Ciò posto, dalla documentazione agli atti risulta che al sig. P., collocato in congedo col grado di “sergente”, è stata attribuita una pensione privilegiata ordinaria e non una pensione c.d. tabellare.

La pensione del ricorrente è stata, infatti, calcolata non con riferimento alle tabelle di cui all'ultimo comma dell'art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, ma ad un preciso trattamento stipendiale, come si evince chiaramente dal decreto del Ministero della Difesa.

Pertanto, a nulla vale il riferimento operato dalla difesa alla giurisprudenza, anche di questa Sezione (sent. n. 94/2010), che si è pronunciata su controversie concernenti la corresponsione dell'emolumento sulla pensione tabellare fruita in ragione del riconoscimento d'infermità contratta nel corso del servizio obbligatorio di leva.

Non essendovi coincidenza di regime tra il servizio volontario e quello di leva, non è possibile conseguire la più favorevole base di calcolo prevista per le pensioni privilegiate ordinarie e

contestualmente ottenere il computo dell'I.I.S. in misura intera secondo i diversi criteri di liquidazione fissati per le pensioni tabellari.

Come osservato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'esclusione delle sole pensioni tabellari (destinate al personale di leva) dall'applicazione del succitato art. 15 non discende dalla considerazione della natura (risarcitoria) di tali trattamenti, ma dal fatto che a definire il *quantum* del trattamento tabellare non possono valere gli elementi retributivi, assolutamente mancanti in esso (*ex multis*, III Sez. Giurisd. Centr. d'App. sent. n. 193/2019).

1.4. Il diritto al computo dell'indennità integrativa speciale non può decorrere dalla data di cessazione dal servizio, come chiesto dal ricorrente, ma da quella della liquidazione del trattamento pensionistico ai sensi della disposizione di cui all'art. 99, comma 1, del d.P.R. n. 1092/73, secondo la quale l'emolumento *de quo* spetta al titolare di pensione o di assegno rinnovabile.

Pertanto, posto che, nel caso di specie, l'obbligo di corrispondere il trattamento pensionistico privilegiato ordinario è stato riconosciuto con decreto del Ministero della Difesa n. OMISSIS dal 1° marzo 2000 (ossia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di aggravamento, ai sensi dell'art. 70 del d.P.R. n. 1092/1973), l'indennità integrativa speciale spetta, nella forma conglobata *ex art. 15, comma 3, L. n. 724/1994*, dalla stessa data del trattamento cui accede.

1.5. La pretesa del ricorrente non può, pertanto, trovare accoglimento, in quanto la disciplina applicabile al caso di specie deve ritenersi, in base al principio *tempus regit actum*, quella contenuta nell'art. 15, comma 3, L. 23 dicembre 1994, n. 724, che prevede la spettanza dell'indennità integrativa speciale inglobata nella base pensionabile e non quale assegno accessorio a decorrere dalla data di liquidazione della pensione (1° marzo 2000).

2. In ragione della peculiarità e della complessità della controversia si ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

dott.ssa Elisa Borelli

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 19/11/2024

Il Funzionario preposto

Nadia Tonolo

(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice

dott.ssa Elisa Borelli

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Il Funzionario Preposto

Nadia Tonolo

(f.to digitalmente)